

**Roma, 10 Dicembre 2019**

**DVI19298**

**SM**

**Oggetto: Divieti di circolazione. Precisazioni del Ministero dell'Interno sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto.**

Con una nota del 2 dicembre u.s inviata alle Prefetture, il Ministero dell'Interno è tornato ad occuparsi dell'applicazione ai viaggi a vuoto necessari per raggiungere il luogo di carico della merce, delle deroghe prefettizie ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati.

Il Ministero si era già occupato dell'argomento con una nota del 9 Ottobre u.s inviata ai compartimenti di Polizia Stradale, con la quale si trasmetteva l'orientamento in materia del MIT che ammetteva l'applicazione della deroga prefettizia anche alla descritta ipotesi, purché il viaggio a vuoto fosse specificato nella richiesta di autorizzazione per consentire alla Prefettura di svolgere le valutazioni del caso (vedi nota Confrtrasporto DVI19254 dell'11 Ottobre 2019).

Con la nota in commento gli Interni hanno ribadito quanto sopra, specificando che si tratta di una possibilità che si aggiunge all'altra ipotesi di circolazione a vuoto con deroga prefettizia prevista per le lavorazioni a ciclo continuo (art.11, comma 3, lett. e del dm 525/2018) e quindi, in quanto tale, insuscettibile di interpretazioni estensive. Di conseguenza, gli interessati a questa deroga dovranno farne espressa indicazione nella richiesta di autorizzazione, insieme ad un'adeguata motivazione sulla necessità che il mezzo debba circolare scarico nelle giornate di divieto, per valutarne la coerenza rispetto alla distanza e al percorso del viaggio per il quale si richiede la deroga.

Cordiali saluti